



Città di BUSTO ARSIZIO

REGOLAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 10.06.2008

ART. 1

1. Il Comune di Busto Arsizio, per l'attuazione dei principi di parità ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, onde promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso ed ogni altro ostacolo che limitino di fatto l'uguaglianza tra le donne e gli uomini nell'accesso al lavoro e sul lavoro ed ai fini della valorizzazione professionale e di carriera, ha istituito il Comitato d'Ente per le Pari Opportunità.
2. Il Comitato ha sede presso il Comune.

ART. 2

1. Il Comitato per le pari opportunità è composto:
 - o da una/un Presidente designato dall'Amministrazione comunale;
 - o **da n. 4 componenti designati dalle 4 organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro**, nonché dai rispettivi supplenti per i casi di assenza prolungata dei titolari;
 - o **da 4 componenti designati dall'Amministrazione Comunale** in numero paritario a quelli di cui anzi, oltre che dai relativi supplenti.
2. Il Comitato elegge a maggioranza una/un Vice-presidente, la quale/il quale sostituisce la/il Presidente in caso di assenza o impedimento. In tale ipotesi la/il Vice-presidente coordina le attività del C.P.O. e ne assicura il regolare svolgimento. Analogamente a quanto di competenza della/del Presidente, attiva e mantiene i contatti con i rappresentanti dell'Ente e degli Organismi esterni, promuove e partecipa ad incontri, aggiornando la/il Presidente sulle attività svolte.
3. Alla/al Vice-Presidente possono essere delegati compiti specifici da parte della/del Presidente e del Comitato.

ART. 3

1. Al Comitato sono riconosciute tutte le funzioni attribuite da leggi o normative di carattere europeo, nazionale, regionale, comunale o da accordi sindacali.
Il Comitato in particolare:
 - a. svolge, con specifico riferimento alla realtà dell'Ente, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità nel mondo del lavoro previsti dalla normativa vigente, anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed europea in materia;
 - b. individua i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento nonché allo sviluppo e al riconoscimento professionale;

- c. promuove interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità ed a salvaguardarne la professionalità;
 - d. propone iniziative dirette a prevenire forme di molestie (sessuali, morali e psicologiche) nei luoghi di lavoro e formula proposte alla Consigliera di Fiducia (risoluzione del Parlamento Europeo A3/0043/94 dell'11/2/94) qualora riceva segnalazioni di molestie o discriminazioni;
 - e. formula piani di azioni positive promuovendo indagini conoscitive, ricerche ed analisi statistiche atte a rilevare le situazioni di debolezza e proponendo le misure necessarie a consentire la effettiva parità fra lavoratori e lavoratrici;
 - f. formula proposte in merito a: accesso all'impiego, organizzazione degli uffici, corsi di formazione, orari di servizio e di lavoro, attribuzione di incarichi, progressione di carriera ed equilibrio della presenza femminile nei centri decisionali.
2. Il Comitato predisponde, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione, trasmessa al Sindaco, al Consiglio Comunale e alla Direzione dell'Ente sull'attività svolta e sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici e i lavoratori dell'Ente.
 3. Il Comitato pubblicizza periodicamente tra i lavoratori e le lavoratrici il lavoro svolto ed i risultati emersi.

ART. 4

1. L'Amministrazione Comunale assicura al Comitato adeguata e tempestiva informazione sull'andamento della contrattazione decentrata e su ogni altro argomento che il Comitato ritenga utile per lo svolgimento della propria attività. Le proposte formulate dal Comitato atte a creare effettive condizioni di parità, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L., sono trasmesse dallo stesso ai soggetti della contrattazione i quali, esaminate le proposte, comunicano le decisioni assunte.
2. In occasione del rinnovo della contrattazione decentrata il Comitato sottopone alle parti le proprie raccomandazioni e valutazioni formulando, inoltre, proposte sulle materie di propria competenza.
3. Il Comitato ha diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione Comunale attinenti le materie di propria competenza.

ART. 5

1. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica quattro anni.
2. Il Comitato uscente continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato.
3. Le/i componenti dimissionari o decaduti sono sostituiti previa indicazione degli organismi designati. Le/i nuovi componenti rimangono in carica fino alla scadenza del Comitato.

ART. 6

1. Il Comitato si riunisce con cadenze che verranno determinate sulla base delle necessità degli argomenti da affrontare.
2. Il Comitato è convocato su iniziativa della/del Presidente od allorquando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
3. La convocazione ordinaria è effettuata almeno sette giorni prima della riunione e contiene l'ordine del giorno predisposto a cura della/del Presidente, tenendo conto delle proposte delle/degli altri componenti.
4. La convocazione straordinaria viene effettuata almeno un giorno prima della riunione.
5. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza delle/dei componenti.
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dalle/dai presenti.
7. Il Comitato, per l'attività istruttoria, può operare in gruppi o commissioni di lavoro.
8. L'attività svolta dalle/dai componenti del Comitato è da considerarsi, a tutti gli effetti, orario di lavoro
9. Rientra nelle attività del Comitato la partecipazione a corsi, seminari e convegni su temi attinenti le proprie competenze **se ed in quanto preventivamente autorizzate dalla giunta municipale.**

ART. 7

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti interni ed esterni a titolo gratuito anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'Amministrazione Comunale fornisce al Comitato tutti gli atti, le informazioni, la documentazione occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti.
3. L'Amministrazione Comunale assicura il buon funzionamento del Comitato garantendo le condizioni e le attrezzature necessarie per la realizzazione delle finalità del Comitato.
4. L'Amministrazione Comunale istituirà nel proprio Bilancio apposito capitolo di spesa per garantire il funzionamento del Comitato e l'attivazione delle azioni positive.